

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2019-393	del 22/05/2019
Oggetto	Direzione Tecnica. Laboratorio Multisito. Affidamento del sopralluogo e servizio di manutenzione correttiva del cromatografo ionico ICS 1000 Dionex in uso al Laboratorio di Bologna, a seguito di trattativa diretta sul MEPA di Consip Spa. CIG Z022879232	
Proposta	n. PDTD-2019-405	del 21/05/2019
Struttura adottante	Laboratorio Multisito	
Dirigente adottante	Rossi Leonella	
Struttura proponente	Laboratorio Multisito	
Dirigente proponente	Dott.ssa Rossi Leonella	
Responsabile del procedimento	Rossi Leonella	

Questo giorno 22 (ventidue) maggio 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, la Responsabile, Dott.ssa Rossi Leonella, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 130 del 21/12/2018 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Tecnica. Laboratorio Multisito. Affidamento del sopralluogo e servizio di manutenzione correttiva del cromatografo ionico ICS 1000 Dionex in uso al Laboratorio di Bologna, a seguito di trattativa diretta sul MEPA di Consip Spa. CIG Z022879232

VISTE:

- la D.D.G. n. 114 del 21.12.2018 di approvazione del Bilancio Pluriennale di Previsione per il triennio 2019-2021, del Piano Investimenti 2019-2021, del Bilancio Economico Preventivo per l'esercizio 2019 e del Budget Generale e della programmazione di cassa 2019;
- la D.D.G. n. 115 del 21.12.2018 di approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2019 ai Centri di Responsabilità;
- la D.D.G. n. 130 del 21.12.2018 di approvazione del Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia;
- la D.D.G. n. 90 del 26.10.2018 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo, con decorrenza, 1/1/2019, con ridefinizione delle competenze dei servizi dell'Agenzia, con conseguente ridenominazione degli stessi;

RICHIAMATO:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante: "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n.56;
- in particolare, l'art. 36 "Contratti sotto soglia" co 2, lett.a), che consente di procedere per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture, come modificato con D.D.G. n. 32 del 29/03/2019;

PREMESSO:

- che è necessario ed urgente provvedere al sopralluogo comprensivo dell'intervento di manutenzione correttiva del cromatografo ionico Dionex ICS 1000 cod. 01835@BO (s/n 96050603) in uso al Laboratorio di Bologna, nelle more dell'espletamento della procedura per l'individuazione del fornitore/i dei servizi di manutenzione delle apparecchiature analitiche di questo tipo;

CONSIDERATO:

- che si richiede il servizio di manutenzione-riparazione, alla società Thermo Fisher Scientific Spa con sede in strada Rivoltana Km 4 Rodano (MI), per le capacità tecniche in possesso della

Ditta che fornisce in esclusiva sul territorio italiano il servizio di assistenza tecnica sulla strumentazione prodotta dalla ditta Dionex, e risulta abilitata sul mercato elettronico MEPA di Consip Spa al Bando: Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione apparecchi;

- che sono stati predisposti i documenti necessari per la procedura di acquisto sul MEPA di Consip Spa e cioè: le condizioni particolari di fornitura ed il capitolato di esecuzione del contratto allegati Sub A) e B) al presente atto quali parti integranti e sostanziali;
- che il costo presunto per la fornitura del servizio è stato quantificato in euro 2.372,00 (IVA esclusa);

VERIFICATO:

- che non sussistono rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e pertanto non necessita la redazione del DUVRI e non sussistono costi per la sicurezza;
- che è stato acquisito il Codice Identificativo Gara (CIG) n. Z022879232 dal Sistema Informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione;
- che, in conformità alle regole di funzionamento del mercato elettronico messo a disposizione da Consip Spa, in data 20/05/2019 è stata attivata la trattativa n. 921883 con la società Thermo Fisher Scientific Spa, per l'affidamento della fornitura di cui trattasi;
- che entro il termine indicato (23/05/2019), la società Thermo Fisher Scientific Spa ha presentato l'offerta analitica, in allegato Sub C) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, corredata dalla documentazione richiesta da Arpae;
- che la Responsabile unica del procedimento, dopo aver verificato la regolarità della documentazione presentata, ha proceduto ad esaminare l'offerta, ritenendola corrispondente alle caratteristiche tecniche indicate e ad un prezzo congruo rispetto a prestazioni analoghe;

DATO ATTO:

- che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC on line), risultato regolare;
- che i controlli spettanti all'Amministrazione, eseguiti on-line sui portali dell'A.N.A.C e alla C.C.I.A.A. di Milano, hanno avuto esito regolare;
- che il contratto di fornitura oggetto del presente appalto, sarà stipulato con la società Thermo Fisher Scientific Spa, secondo le regole del mercato elettronico di Consip Spa, con firma digitale;

ATTESTATO:

- ai fini dell'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), che il presente atto è

assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla DDG n. 99/09, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A "Budget esercizio 2019 - Linee Guida" della D.D.G n. 115 del 21/12/2018;

RITENUTO:

- che ricorrono le condizioni per procedere all'affidamento della fornitura del sopralluogo e del servizio di manutenzione correttiva del cromatografo ionico Dionex ICS 1000 cod. 01835@BO (s/n 96050603) in uso al Laboratorio di Bologna (CIG Z022879232), alla società Thermo Fisher Scientific Spa con sede in strada Rivoltana Km 4 Rodano (MI) C.F./P.IVA 07817950152, sulla base delle condizioni particolari di fornitura e del capitolato di esecuzione del contratto, per l'importo di euro 2.372,00 oltre ad IVA 22%, pari ad euro 2.893,84 (IVA inclusa), come da offerta analitica All. Sub C);

DATO ATTO:

- della regolarità amministrativa del presente atto;
- che Responsabile unica del procedimento, è la stessa dott.ssa Leonella Rossi;
- del parere di regolarità contabilità espresso dal Responsabile del Servizio Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni citate in narrativa, in esito alla trattativa diretta n. 921883 espletata sul Mepa di Consip Spa, ai sensi dell'art. 36 co 2 lett a) D.Lgs. 50/2016, la fornitura del sopralluogo e del servizio di manutenzione correttiva del cromatografo ionico Dionex ICS 1000 cod. 01835@BO (s/n 96050603) in uso al Laboratorio di Bologna (CIG Z022879232), alla società Thermo Fisher Scientific Spa con sede in strada Rivoltana Km 4 Rodano (MI) C.F./P.IVA 07817950152, sulla base delle condizioni particolari di fornitura e del capitolato di esecuzione del contratto, per l'importo di euro 2.372,00 oltre ad IVA 22%, pari ad euro 2.893,84 (IVA inclusa), come da offerta analitica All. Sub C);
2. di dare atto che il costo relativo alla sicurezza per il presente appalto è pari a zero;
3. di dare atto che il contratto verrà stipulato con la società Thermo Fisher Scientific Spa, in formato elettronico sul portale Acquistinretepa.it con firma della Responsabile Laboratorio Multisito, quale punto ordinante di ArpaE-R Direzione Tecnica;
4. di dare atto che alla responsabile unica del procedimento, dott.ssa Leonella Rossi, spettano le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché la certificazione

della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;

5. di dare atto che il costo di euro 2.893,84 (IVA inclusa) per la fornitura oggetto del presente atto, avente natura di “Riparazione apparecchiature” (RIPAR/RATTR), a carico dell’esercizio 2019, è compreso nel budget 2019 della Direzione Tecnica (DLMDT) e nel conto economico preventivo pluriennale con riferimento al Centro di Responsabilità: DLMBO;
6. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione, nella sezione Amministrazione Trasparente del profilo di committente dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016.

LA RESPONSABILE
LABORATORIO MULTISITO
(F.to Dott.ssa Leonella Rossi)

Spett.le
THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA

OGGETTO: Condizioni particolari Trattativa n. 921883/2019 per la fornitura del sopralluogo e servizio di manutenzione su apparecchio Dionex ICS 1000 cod. 01835@BO in uso al Laboratorio di Bologna.
Oneri per la sicurezza: zero. CIG: Z022879232

Ad integrazione della Trattativa n. 904827/2019, si precisano le seguenti condizioni particolari di fornitura richieste da Arpae Emilia Romagna.

OGGETTO DELLA FORNITURA, LUOGO DI CONSEGNA, TEMPISTICA.

Oggetto dell'affidamento è la fornitura del sopralluogo comprensivo del servizio di manutenzione su apparecchio **Dionex ICS 1000** (s/n 96050603) cod. 01835@BO, in uso al Laboratorio di Bologna, in via F. Rocchi n. 19 – 40138 Bologna.

Modalità e termini di esecuzione della fornitura del servizio, sono precisati nel Capitolato di esecuzione, in allegato sub A) alle presenti Condizioni particolari.
Importo complessivo pari ad euro 2.372,00 (Iva esclusa). Oneri per la sicurezza per i rischi da interferenze pari a zero.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al valore indicato.

I prezzi offerti sono fissi e invariabili e si intendono onnicomprensivi di ogni onere e spesa.

Sono a carico del fornitore aggiudicatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpae tutte le spese di contratto, inclusa l'imposta di bollo (attualmente 16,00 euro ogni 4 facciate/100 righe) sul documento di stipula generato dal Mercato elettronico.

MODALITÀ DI RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI OFFERTA

L'offerta effettuata dal fornitore, sul sistema del Mercato Elettronico di CONSIP, consisterà in un'offerta tecnica/economica analitica ed un'Offerta economica complessiva.

L'offerta tecnica/economica del Fornitore – a pena d'esclusione - dovrà consistere:

in una descrizione/relazione del servizio offerto con i costi analitici di manutenzione;

L'offerta economica del Fornitore – a pena d'esclusione - dovrà essere formulata:

- immettendo a sistema il prezzo unitario - complessivo dell'intera fornitura, secondo il modello generato dal Sistema.

- Tutti i documenti componenti l'offerta del Fornitore devono essere sottoscritti, apena d'esclusione, con firma digitale dal legale rappresentante o persona munita di idonea procura.

Le condizioni economiche offerte non dovranno essere vincolate da clausole, riserve o pattuizioni accessorie unilaterali, a pena di nullità.

Agenzia regionale per la prevenzione, ambiente ed energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale: via Po, 5 | 40139 Bologna | tel. 051 6223811 |

pec: dirgen@cert.arpae.emr.it | www.Arpae.emr.it | P.IVA e C.F. 04290860370

Direzione Tecnica

Largo Caduti del Lavoro, 6 | 40122 Bologna | tel. 051 5281211 - fax 051 5281261

P.IVA e C.F. 04290860370 | e-mail: dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.emr.it

AGGIUDICAZIONE E STIPULA

Sarà esclusa l'offerta nella quale fosse sollevata eccezione e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate ovvero che sia sottoposta a condizione, nonché offerta incompleta e/o parziale.

Sarà inoltre esclusa la ditta che abbia presentato offerta per un importo complessivo eccedente l'importo a base d'asta, oneri per la sicurezza esclusi.

Arpae si riserva la facoltà di non affidare la fornitura.

L'Agenzia si riserva di verificare d'ufficio, ai sensi dell'Art. 43 del DPR n. 445/2000, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa aggiudicataria, in sede di abilitazione al sistema.

L'accettazione dell'offerta da parte di Arpae è subordinata all'invio da parte del fornitore, entro il termine perentorio di 7 giorni dalla stipula, della documentazione di seguito indicata, pena la revoca dell'aggiudicazione medesima:

- 1) copia del versamento sul conto di Tesoreria di Arpae delle spese di bollo di cui al punto 23 del Capitolato Speciale.

Qualora l'Aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non presenti copia del versamento delle spese di bollo nonché non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto dell'abilitazione al sistema, l'Agenzia procederà alla revoca della aggiudicazione della presente trattativa.

NORMA FINALE

Per quanto qui non indicato si rinvia alle condizioni del bando di abilitazione ME Fornitori di Consip "SERVIZI – SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE DI MISURA" - alla documentazione relativa (Condizioni generali, Capitolato Tecnico, Regole del sistema di e-procurement).

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Leonella Rossi

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO DI RIFERIMENTO

Dott.ssa Maria Gabriella Marescotti

Distinti saluti.

La Responsabile
Laboratorio Multisito
- Dott.ssa Leonella Rossi -

Documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

Allegati:

- capitolato Speciale
- Nota di richiesta pagamento bollo

Agenzia regionale per la prevenzione, ambiente ed energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale: via Po, 5 | 40139 Bologna | tel. 051 6223811 |

pec: dirgen@cert.arpae.emr.it | www.Arpae.emr.it | P.IVA e C.F. 04290860370

Direzione Tecnica

Largo Caduti del Lavoro, 6 | 40122 Bologna | tel. 051 5281211 - fax 051 5281261

P.IVA e C.F. 04290860370 | e-mail: dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.emr.it

	Capitolato speciale per la fornitura del servizio di sopralluogo e manutenzione su cromatografo ionico Dionex ICS 1000	Allegato A)
		Pag. 1 di 10

Art. 1 - Oggetto della fornitura

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative alla fornitura del sopralluogo comprensivo del servizio di manutenzione del cromatografo ionico Dionex ICS 1000 (s/n 96050603) cod. 01835@BO in uso al Laboratorio Multisito sede di Bologna, in via F. Rocchi n. 19 40138 Bologna.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al valore complessivo indicato pari a euro 2.372,00 (IVA esclusa).

Oneri per la sicurezza per i rischi da interferenze: zero.

Con il fornitore aggiudicatario (di seguito il Fornitore/i) sarà stipulato il contratto di fornitura, secondo le regole del mercato elettronico di Consip SpA.

Art. 2 - Fonti normative

I rapporti contrattuali derivanti dall'affidamento della fornitura in oggetto sono regolati:

1. dalle clausole del presente capitolato e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal disciplinare tecnico, nonché dall'Offerta tecnica ed Economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
2. dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
3. dalle condizioni del bando di abilitazione del mercato elettronico di Consip "SERVIZI Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione apparecchiature di misura" ed alla documentazione relativa (Condizioni generali, Capitolato Tecnico, Regole del sistema di e-procurement).

Per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, si rinvia formalmente al Codice Civile ed alle norme vigenti in materia di contratti di diritto privato.

Art. 3 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della fornitura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.

	Capitolato speciale per la fornitura del servizio di sopralluogo e manutenzione su cromatografo ionico Dionex ICS 1000	Allegato A)
		Pag. 2 di 10

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara di cui alle premesse e all'Offerta Tecnica del Fornitore, ove migliorativa per l'Agenzia. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla validità del contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla validità del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali e/o i terreni di Arpae debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; le modalità ed i tempi debbono comunque essere sempre concordati con Arpae stessa. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione contrattuale, i locali e/o terreni di Arpae continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal proprio personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto e senza ostacolare il pubblico transito.

Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da Arpae e/o da terzi autorizzati.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali di Arpae nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

Il Fornitore si obbliga a consentire all'Agenzia, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Art. 4 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

	Capitolato speciale per la fornitura del servizio di sopralluogo e manutenzione su cromatografo ionico Dionex ICS 1000	Allegato A)
		Pag. 3 di 10

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.

Si applica per quanto riguarda la verifica della regolarità contributiva del Fornitore aggiudicatario quanto previsto dal Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)".

Art. 5 – Termine di esecuzione del servizio

Il servizio di manutenzione richiesto, dovrà essere effettuato, entro 30 giorni solari, a decorrere dalla data della stipula sul portale MEPA di Consip Spa.

Art. 6 - Penali

In caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni contrattuali, e per ogni inadempienza accertata nell'esecuzione del servizio, fermo restando l'obbligo da parte del fornitore di eseguire la prestazione, Arpae potrà applicare una penale pari all'1 (uno) per mille dell'ammontare netto dell'importo complessivo del servizio, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali vengono contestati per iscritto al Fornitore dall'Arpae contraente; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di Arpae, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Arpae potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore complessivo della Fornitura.

Arpae potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

	Capitolato speciale per la fornitura del servizio di sopralluogo e manutenzione su cromatografo ionico Dionex ICS 1000	Allegato A)
		Pag. 4 di 10

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 7 - Corrispettivi

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore sono determinati sulla base dell'Offerta economica del Fornitore.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti di Arpae.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

Il fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

	Capitolato speciale per la fornitura del servizio di sopralluogo e manutenzione su cromatografo ionico Dionex ICS 1000	Allegato A) Pag. 5 di 10
--	---	------------------------------------

Art. 9- Fatturazione e Pagamenti

La fattura elettronica posticipata, dovrà essere intestate a:

Arpae- Emilia-Romagna, Via Po, n. 5 - CAP 40139 - BOLOGNA C.F./P.I.: 04290860370 e riportare tutti i dati richiesti dall'art. 42 D.L. 66/2014 convertito in legge 23/6/2014, n. 89.

La fattura dovrà riportare oltre a tutti i dati richiesti dall'art. 42 DL 66/2014 convertito in legge 23/6/2014 n.89 tra cui , le coordinate bancarie e il n. di c/c bancario di appoggio dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136, i seguenti dati:

- il codice identificativo id gara (**CIG Z022879232**)

Verranno accettate e potranno essere pagate solo fatture inviate in forma elettronica ai sensi del D.M. MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 DL 66/2014 convertito nella L. n. 89 del 23 giugno 2014. Le fatture dovranno riportare il Codice Univoco Ufficio di Arpae UFFRF4, reperibile anche al sito www.indicepa.gov.it.

Ai sensi dell'art. 1 del DL 50/2017, ad Arpae si applicano le norme relative a split payment.

Le fatture redatte in modo incompleto saranno respinte. Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data ricevimento della fattura attraverso il Sistema di Interscambio.

Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate sospende i termini di pagamento.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla “data di accettazione della fornitura” o – se successiva – entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura attraverso il Sistema di Interscambio.

In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.

Art. 10 - Trasparenza

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

1. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Fornitura;
2. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Fornitura stessa;
3. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Fornitura rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

.Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Fornitura, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

	Capitolato speciale per la fornitura del servizio di sopralluogo e manutenzione su cromatografo ionico Dionex ICS 1000	Allegato A) Pag. 6 di 10
--	---	------------------------------------

Art. 11 - Riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Fornitura.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può citare i termini essenziali della Fornitura nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Art. 12 - Risoluzione

.A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, Arpae potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati.

.In ogni caso Arpae può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, il contratto nei seguenti casi:

.qualora il Fornitore abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima di cui al precedente art. 6;

.accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;

.violazione delle norme in materia di subappalto, cessione del contratto e dei crediti;

.azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Arpae, ai sensi dell' articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";

.in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

In tutti i predetti casi di risoluzione l'Agenzia ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

	Capitolato speciale per la fornitura del servizio di sopralluogo e manutenzione su cromatografo ionico Dionex ICS 1000	Allegato A)
		Pag. 7 di 10

Art. 13 - Recesso

L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r o via PEC.

L'Agenzia ha altresì diritto di recedere per sopravvenienza, durante l'esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o Intercenter a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012.

1. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dalla lettera d'invito e/o dal Bando dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii. qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Direttore tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
2. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per Arpae.
3. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

Art. 14 - Subappalto

- .Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
- .L'affidamento in subappalto di attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti di Arpae, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

	Capitolato speciale per la fornitura del servizio di sopralluogo e manutenzione su cromatografo ionico Dionex ICS 1000	Allegato A)
		Pag. 8 di 10

.Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad Arpae o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

.La cessione in subappalto di attività deve essere approvata da Arpae. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà dell'Agenzia risolvere la Fornitura.

Art. 15 - Divieto di cessione del credito e contratto

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura, salvo quanto previsto dall'art 106 comma 13 del D.lgs. 50/2016.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Arpae ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 16 - Brevetti industriali

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

.Qualora venga promossa nei confronti delle Arpae una azione giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate in oggetto della presente Fornitura, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne Arpae, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di Arpae medesima.

.Arpae si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce ad Arpae la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

.Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti di Arpae, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Art. 17 - Foro competente

La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Fornitura nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Agenzia è inderogabilmente devoluta al Foro di Bologna .

Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione della Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione della stessa; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo "Risoluzione".

Art. 18 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD)

	Capitolato speciale per la fornitura del servizio di sopralluogo e manutenzione su cromatografo ionico Dionex ICS 1000	Allegato A)
		Pag. 9 di 10

Arpae Emilia-Romagna, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (con sede in Via Po 5, 40139 Bologna, dirgen@cert.arpa.emr.it - Centralino 051- 6223811), tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

I dati saranno trattati per tutto il tempo di durata del procedimento amministrativo di selezione del contraente e del contratto effettuati ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici") e successivamente saranno mantenuti in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori di Arpae Emilia-Romagna o dalle imprese espressamente nominate come responsabili esterni del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente consentiti dall'interessato o previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza ad Arpae è presentata contattando il DPO (Responsabile della Protezione dei Dati) all'indirizzo dpo@arpae.it presso Arpae.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo secondo le procedure previste dagli artt. 77 e ss. del RGPD.

Art. 19 - Codice di comportamento

Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento aziendale di Arpae Emilia Romagna", approvato con DDG n. 8 del 31.01.2017 ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.

Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, i suddetti codici pubblicati sul sito istituzionale di Arpae/sezione amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali www.arpae.it).

In caso di violazione dei suddetti obblighi Arpae si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Art. 20 - Oneri fiscali e spese contrattuali

	Capitolato speciale per la fornitura del servizio di sopralluogo e manutenzione su cromatografo ionico Dionex ICS 1000	Allegato A)
		Pag. 10 di 10

Il documento di accettazione dell'offerta da parte di Arpaè equivale a scrittura privata, ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72 e pertanto deve essere assoggettata ad imposta di bollo, che Arpaè assolverà in maniera virtuale con oneri a carico del Fornitore.

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico ad Arpaè per legge.

Offerta

THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.A.

Società con socio unico – Direzione e Coordinamento
Thermo Fisher Scientific Holdings Europe Ltd,UK

N. offerta	Data offerta	Consegna	Pag.
21218114	09.05.2019		1 / 4
Info contatto	N. di tel.	Termini di pagamento	Scadenza
		NET 30 DAYS UPON INVOICE DATE	09.08.2019
Condizioni di vendita 1	Condizioni di vendita 2	Metodo spedizione	
Consegna sdoganata		DHL EOB	

STRADA RIVOLTANA KM 4
20090 RODANO (MI)
ITALIA

Offerta per: 1168445

ARPAE EMILIA ROMAGNA
UFFRF4
VIA PO 5
40139 BOLOGNA BO

C. BERGAMINI

Intervento su vs ICS1000 s/n 96050603

Per effettuare un ordine

Contatto Roberta Maggioni

Tel: 02 95059537

Fax: 02 95059225

Email: unity.it@thermofisher.com

Si applicano i termini e le condizioni generali di Thermo Fisher Scientific S.p.A

Riga	Cod. articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Prezzo totale
10	701-121100	Trasferta Z4 + 1h Manodopera	1 EA	1.113,00	1.113,00 EUR
20	701-117700	Manodopera successiva alla 1° ora	4 EA	211,00	844,00 EUR
30	055647	ASSY,KIT,PM,AS40	1 EA	415,00	415,00 EUR
				Subtotale	2.372,00 EUR
				Aliquota IVA 22%	521,84 EUR
				Totale	2.893,84 EUR

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA PER STRUMENTAZIONE IN STATUS OBSOLETE/RETIRED:

Garanzia sulla mano d'opera e sulle parti sostituite: 0 gg

La presente offerta non è vincolante.

Farà fede il rapporto dell'intervento tecnico che dovrà essere da Voi firmato per accettazione.

Si precisa che:

- Causa obsolescenza del sistema non possiamo garantire la disponibilità dei ricambi e l'esito della riparazione stessa.
- Anche in caso di mancata risoluzione del problema, trasferta, ore di lavoro ed eventuali parti saranno fatturate.
- Eventuali altri problemi che dovessero insorgere durante l'esecuzione dell'intervento verranno valutati durante lo stesso.
- Non tutte le parti previste in offerta saranno necessariamente sostituite, ma solo quelle che si riveleranno necessarie alla riparazione.
- Verrà altresì sostituita ogni altra eventuale parte non riportata nel presente preventivo che si rendesse necessaria alla riparazione che sarà conteggiata a consuntivo e fatturata al prezzo di listino in vigore.
- Le ore di manodopera sono stimate al meglio, ma farà fede il rapporto di lavoro del tecnico da Voi controfirmato per accettazione.

www.thermoscientific.com

Offerta

THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.A.

Società con socio unico - Direzione e Coordinamento
Thermo Fisher Scientific Holdings Europe Ltd, UK

STRADA RIVOLTANA KM 4
20090 RODANO (MI)
ITALIA

N. offerta	Data offerta	Consegna	Pag.
21218114	09.05.2019		2 / 4
Info contatto	N. di tel.	Termini di pagamento	Scadenza
Roberta Maggioni		NET 30 DAYS UPON INVOICE DATE	09.08.2019
Condizioni di vendita 1	Condizioni di vendita 2	Metodo spedizione	
Consegna sdoganata		DHL EOB	

Per effettuare un ordine

Tel: 02 95059537

Fax: 02 95059225

Email: unity.it@thermofisher.com

Condizioni generali di vendita definite in ultima pagina

Riga	Cod. articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Prezzo totale
------	---------------	-------------	------	-----------------	---------------

**CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
della Thermo Fisher Scientific S.p.A.****Art. 1 Generalità**

L'Acquirente riconosce che le seguenti Condizioni Generali di Vendita regolano tutti i singoli acquisti da lui effettuati presso Thermo Fisher Scientific S.p.A. (di seguito più brevemente "THERMO"). L'Acquirente rinuncia a far valere le proprie condizioni d'acquisto le quali non diventano elemento del contratto nemmeno per effetto di silenzio o fornitura da parte di THERMO. Eventuali accordi complementari o difforni dalle presenti condizioni necessitano per la loro validità della conferma scritta di THERMO. Lo stesso vale per le dichiarazioni rese dai dipendenti di THERMO. Qualora le forniture non siano precedute dalla conferma d'ordine, la fattura o il documento di spedizione devono essere considerate quali conferma d'ordine con applicazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita.

Art. 2 Prezzi

I prezzi convenuti si intendono sempre i prezzi di listino applicati da THERMO il giorno della fornitura, salvo che sia stato raggiunto un diverso accordo scritto sulla formazione del prezzo medesimo. I prezzi dei Prodotti escludono tutte le tasse e i diritti conseguenti la vendita, consegna ed uso dei Prodotti che saranno sostenuti dall'Acquirente.

Art. 3 Condizioni di pagamento

- 3.1 Il pagamento avverrà a 30 (trenta) giorni data fattura a mezzo bonifico bancario.
- 3.2 Il pagamento non potrà in nessun caso essere sospeso o rinviato in relazione al mancato, ritardato o parziale svolgimento da parte di THERMO di attività di messa a punto dei macchinari o collaudo degli stessi o di corsi di formazione del personale addetto.
- 3.3 In caso di mancato, parziale, ritardato pagamento, fatti salvi gli ulteriori diritti di THERMO, su tutte le somme impagate matureranno interessi moratori nella misura di cui al D.lgs 231/2002. E ciò automaticamente e senza necessità di diffida o messa in mora.

Art. 4 Riserva di proprietà

- 4.1 Tutti i Prodotti forniti saranno soggetti a riserva di proprietà a favore di THERMO; la proprietà sarà, pertanto, trasferita al cliente a ricevimento del completo pagamento dei Prodotti stessi.
- 4.2 La riserva di proprietà opererà indipendentemente dal fatto che sia o meno specificato sulla conferma d'ordine.
- 4.3 L'acquirente si impegna a rendersi disponibile, a semplice richiesta di THERMO, per porre in essere tutte le formalità necessarie e/o utili a rendere la riserva di proprietà opponibile ai terzi nonché ad avvertire tempestivamente THERMO di ogni azione di terzi che possa ledere il suo diritto di proprietà.

Art. 5 Offerte e termini di consegna

L'offerta ha una validità di 60 giorni dalla data del suo invio all'Acquirente da parte di THERMO. Tutte le offerte non sono impegnative e vengono fatte con la riserva del venduto. Qualsiasi modifica a quanto convenuto, successivamente richiesta dall'Acquirente, non sarà valida se non accettata per iscritto da THERMO. Non viene assunta alcuna garanzia per il mantenimento di determinati termini di consegna. Qualora vengano convenuti per iscritto dei termini od un giorno determinato per la consegna, tali date hanno un valore puramente indicativo. THERMO farà comunque tutto il possibile per osservare detti termini di consegna. Nel caso la fornitura avvenga con ritardo sul termine stabilito, l'Acquirente non ha alcun diritto a indennizzo o risarcimento di danni o cancellazione dell'ordine, salvo che THERMO sia responsabile per colpa grave. Sono ammesse forniture parziali. Trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di spedizione prevista senza che la fornitura sia stata effettuata, l'Acquirente avrà la facoltà di recedere dal contratto, senza onere alcuno per le parti. Al verificarsi di casi di forza maggiore quali scioperi, serrate, intralci nel traffico, mancanza di materiale, disordini aziendali od altri simili eventi non previsti, verificatisi nell'Azienda THERMO o in quella dei suoi subfornitori, la decorrenza delle obbligazioni di fornitura è da ritenersi sospesa e THERMO è autorizzata a recedere del tutto od in parte dal contratto. Qualora si tratti di un impedimento di carattere temporaneo, THERMO è autorizzata a differire o ad anticipare la fornitura nella misura in cui l'evento abbia conseguenze sulla possibilità di eseguire la medesima. THERMO si riserva il diritto di modificare in ogni momento i propri Prodotti senza obbligo di informare l'Acquirente, salvo che il valore dei Prodotti offerti e le loro funzioni vengano sensibilmente compromessi da tali modifiche.

Art. 6 Collaudo

Qualora la conferma d'ordine di THERMO preveda il collaudo presso l'Acquirente, questo dovrà avvenire entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della merce da parte dell'Acquirente stesso ed alla presenza di un incaricato di THERMO; l'Acquirente si impegna a comunicare la data del previsto espletamento con adeguato anticipo. Trascorsi detti venti giorni senza che, per qualunque motivo, non si sia provveduto al collaudo, la merce si intenderà accettata a tutti gli effetti. Le spese del collaudo e relativo sopralluogo sono interamente a carico dell'Acquirente.

Art. 7 Oggetto della fornitura

Misure, pesi, illustrazioni, disegni e altro materiale similare che accompagna la fornitura non impegnano in alcun modo THERMO.

Disegni e illustrazioni non sono mai in alcun caso compresi nella fornitura, essi rimangono di proprietà di THERMO e non possono essere né riprodotti né ceduti a terzi. La costruzione del macchinario, oggetto della vendita, può non corrispondere alle illustrazioni o disegni in tutto o in parte.

Art. 8 Spedizione e trasferimento del rischio

Se non diversamente pattuito per iscritto, la merce è consegnata da THERMO, nel suo imballaggio consueto, franco vettore, secondo le regole Incoterms 2010 FCA, e le parti pattuiscono che il costo ed il rischio della spedizione si trasferisce al destinatario non appena la merce lascia il magazzino di THERMO o dove THERMO ha depositato la merce e viene consegnata allo spedizioniere incaricato della consegna. THERMO, quale fornitore, non ha alcun obbligo di provvedere all'assicurazione della merce e, anche in deroga a quanto previsto nel precedente comma, ogni eventuale costo, onere e attività connessa allo sdoganamento della merce destinata all'esportazione - compreso il rischio e l'onere per l'ottenimento di licenza per l'esportazione e/o altre autorizzazioni necessarie - è a carico dell'Acquirente. Ogni diversa pattuizione dovrà risultare da accordo scritto sull'ordine d'acquisto. Qualora venga richiesto un imballaggio speciale, i relativi costi verranno addebitati all'Acquirente. La scelta della forma della spedizione spetta all'Acquirente. Qualora la spedizione venga ritardata su richiesta dell'Acquirente, il rischio relativo alla merce si trasferisce all'Acquirente sin dal giorno in cui la merce era pronta per la spedizione. Nel caso l'acquirente rispedisca, per qualsiasi ragione, la merce oggetto della fornitura al venditore, tutti i costi e i rischi di tale spedizione saranno a carico dell'Acquirente. Lo stesso per i rischi per danni da rotture, trasporto, furto, incendio e rapina, che sono a carico dell'Acquirente, sin dal giorno in cui la merce era pronta per la consegna. In deroga a quanto sopra le parti potranno convenire l'obbligo di THERMO di assicurare il trasporto della merce. Per tale evenienza, THERMO in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione della merce durante il trasporto, - fermi gli obblighi di pagamento della merce stessa da parte del cliente alla scadenza - si rende disponibile a richiedere alla Compagnia di Assicurazione il ristoro del danno patito ed a trasferire il ricavato al cliente. Ove a seguito di rifiuto della Compagnia di Assicurazione si renda necessario procedere giudizialmente, le relative spese saranno a carico del cliente.

Art. 9 Garanzia, responsabilità e vizi

THERMO garantisce i propri Prodotti per il termine di dodici mesi dalla data di installazione (ove prevista a carico di THERMO). Se l'installazione dovesse essere rinviata su richiesta del cliente, la garanzia prestata da THERMO nei confronti dello stesso non potrà, comunque, farsi valere trascorsi 15 mesi dalla data di consegna della merce. Fanno eccezione le forniture di prodotti consumabili (ad esempio lampade, colonne, soppressori, elettrodi ecc) e di parti di ricambio fornite successivamente o indipendentemente dal Prodotto (ad esempio schede elettroniche, valvole, alimentatori), per i quali il periodo di garanzia termina dopo 90 giorni dalla consegna. Una responsabilità per vizi della merce viene riconosciuta solo per provati vizi di fabbricazione o del materiale. THERMO farà fronte alla garanzia, a propria insindacabile scelta, o mediante fornitura sostitutiva o mediante eliminazione dei vizi stessi dopo spedizione della merce alla fabbrica od in altro luogo che verrà indicato, a cura e spese dell'Acquirente. THERMO si riserva la facoltà di interrompere la prestazione della garanzia nel caso di mancato, parziale e/o ritardato pagamento di quanto dovuto, accettando, sin da ora, l'Acquirente quanto qui convenuto, rinunciando a qualsivoglia contestazione. Le denunce dei vizi debbono pervenire per iscritto a THERMO entro 8 (otto) giorni da quello di ricevimento della merce. Le denunce vengono prese in considerazione solo se viene data contemporaneamente la prova che la merce è divenuta inutilizzabile o che la sua utilizzabilità si è notevolmente ridotta, prima del momento del trasferimento del rischio di cui al precedente Art.8. Risoluzione del contratto e riduzione del prezzo sono esclusi. Altre pretese, quali quelle di risarcimento del danno emergente o di ristoro del lucro cessante sono escluse. Nessuna responsabilità potrà porsi a carico di THERMO in relazione a particolari normative o particolari vincoli e disposizioni di natura anche amministrativa connesse alla zona di consegna, di installazione o di uso dei Prodotti ed alla necessità di adeguare i Prodotti stessi in relazione a dette normative, vincoli o disposizioni. Tali adeguamenti dovranno formare eventualmente oggetto di specifica pattuizione scritta e in assenza della stessa si intenderà che l'Acquirente ha assunto a proprio carico l'onere di adeguare o modificare i Prodotti rendendoli idonei all'uso ed ogni rischio di uso indebito. In ogni caso, se la responsabilità di THERMO riguarda qualsiasi Prodotto, parte di esso o software nello stesso incorporato che THERMO stessa ha acquistato da terzi in deroga alle condizioni sopra menzionate, la responsabilità di THERMO si intende limitata alla garanzia concessa a THERMO stessa dal fornitore dei predetti prodotti, parte di essi o software in essi incorporati e THERMO potrà adempiere agli obblighi di garanzia e risarcitori attraverso la cessione al cliente dei propri diritti risarcitori nei confronti del fornitore. Salvo quanto espressamente derogato, le limitazioni di responsabilità di cui al presente articolo si intendono integralmente riportate all'art. 13 che segue.

Art. 10 Esclusione della garanzia

La garanzia viene esclusa nei seguenti casi:
-vizi e guasti dovuti a carenze nella manutenzione;
-vizi e guasti cagionati da un uso dei Prodotti non conforme alle istruzioni scritte di THERMO contenute nei manuali eventualmente acclusi alla merce;
-parti o pezzi dei prodotti palesemente fragili o a durata limitata quali parti in vetro, tubetti in plastica ecc.
-ove terzi non autorizzati da THERMO siano intervenuti sui Prodotti;
-vizi e guasti conseguenti ad immagazzinamento o installazione in ambienti inidonei.

Art. 11 Brevetti

Nessuna vendita di alcun Prodotto qui prevista verrà interpretata come concessione all'Acquirente di licenza od altro diritto su o relativamente a qualsiasi valido brevetto, segreto commerciale, know-how, diritto d'autore o marchio (inclusi tutti tali diritti eventualmente incorporati nel software contenuto nei Prodotti).

Art. 12 Software

Qualsiasi source code e programma di software incorporato nei Prodotti o facente parte integrante degli stessi sono di proprietà della THERMO ed è fornito all'Acquirente con licenza non esclusiva di utilizzo (ma senza diritto di riproduzione) di detto software su detti Prodotti.

Questa licenza cessa quando l'utilizzatore legale cessa il proprio legittimo possesso dell'hardware fornito salvo il contratto venga risolto anticipatamente ai sensi delle presenti condizioni di contratto. Licenza e software non potranno essere ceduti o altrimenti trasferiti dall'Acquirente senza il preventivo consenso scritto di THERMO, ma potranno essere concessi in sub-licenza ai clienti dell'Acquirente che hanno acquistato i Prodotti contenenti il software a condizione che l'Acquirente stesso comunichi a THERMO l'identità del sub-licenziatario al momento della concessione di ciascuna sub-licenza e che THERMO non vieti tale sub-concessione.

E' fatto espresso divieto all'Acquirente di duplicare e/o forzare in tutto o in parte il sistema di protezione del software.

E' inoltre fatto divieto all'Acquirente di effettuare le operazioni di cui all'art. 64 bis lett. a) e b) della Legge 22 aprile 1941 n. 633 senza la preventiva autorizzazione scritta di THERMO.

THERMO avrà il diritto di revocare la presente licenza qualora l'Acquirente violi qualunque impegno qui previsto.

THERMO non garantisce inoltre che il software Chromeleon possa essere installato su computer diversi da Personal Computer Dell; pertanto, ogni rischio o costo derivante dalla installazione su computer di altra marca è a carico dell'Acquirente.

Art. 13 Tutela dei diritti di proprietà intellettuale

THERMO sarà responsabile nei confronti dell'Acquirente per ogni danno o pretesa che all'Acquirente stesso fosse da derivare a seguito di acquisto di Prodotti di THERMO, dalla violazione di brevetti, modelli di utilità, disegni industriali, copyright, segreti industriali o marchi nel Paese in cui i Prodotti stessi fossero ad essere usati, venduti o ricevuti.

Quanto sopra a condizione che l'Acquirente:

a) provveda a notificare per iscritto a THERMO le contestazioni, le pretese e/o gli atti ricevuti sia in sede giudiziale che extragiudiziale entro 10 (dieci) giorni dal loro ricevimento e comunque in tempo utile per consentire a THERMO di provvedere alla difesa, nonché

b) cooperi con THERMO nella difesa e garantisca a THERMO la completa libertà di condurre le difese e/o di procedere a transazioni.

Ove l'Acquirente non provveda a quanto sopra verrà meno ogni suo diritto - anche di natura risarcitoria - nei confronti di THERMO.

THERMO provvederà al pagamento dei danni pretesi da terzi e delle spese di difesa e di giudizio, essendo escluso ogni ulteriore onere o risarcimento a suo carico.

In ogni caso, salvo quanto sopra e salvo responsabilità ascrivibile a dolo o colpa grave, THERMO, indipendentemente dalla natura dei singoli danni richiesti, risponderà di eventuali danni per un importo massimo pari al minore tra le seguenti somme: (A) il prezzo d'acquisto pagato dal compratore al venditore rispetto al prodotto/i che hanno dato origine a tale responsabilità e (B) un milione di dollari (\$ 1.000.000,00) o l'equivalente in Euro al tasso del cambio del giorno in cui si verifica l'evento al quale si applica la garanzia.

Ove, a giudizio di THERMO, ciò si rendesse utile e/o opportuno, THERMO potrà provvedere a ritirare presso l'Acquirente i Prodotti che hanno dato origine alle pretese di terzi, rimborsando all'Acquirente stesso il costo di acquisto dei Prodotti ritirati entro 30 (trenta) giorni dalla riconsegna.

Ove i Prodotti in questione siano stati consegnati da oltre un anno, il prezzo di riacquisto sarà pari alla metà del prezzo originario di compravendita.

La garanzia di cui al presente punto sarà altresì inoperativa e l'Acquirente non potrà vantare diritti nei confronti di THERMO nel caso in cui:

- a) THERMO abbia operato su disegni, specifiche e/o istruzioni forniti dall'Acquirente o abbia utilizzato informazioni tecniche o tecnologia fornite dall'Acquirente;
 - b) la violazione riguardi proprietà immateriali e diritti facenti capo all'Acquirente;
 - c) i Prodotti siano stati modificati dall'Acquirente;
 - d) la violazione consegua ad un uso dei Prodotti vietato da THERMO;
 - e) i Prodotti siano stati utilizzati in connessione e/o incorporati con altri non forniti da THERMO.
- Le previsioni del presente Articolo definiscono ogni e qualunque responsabilità di THERMO in relazione a violazioni di diritti connessi alla proprietà intellettuale e industriale, con esclusione di ogni ulteriore responsabilità.

Art. 14 Imposte e tasse

Le tasse, le imposte e tutti gli oneri fiscali, presenti o futuri, inerenti o conseguenti alla vendita sono a esclusivo carico dell'Acquirente.

Art. 15 Norme finali

- 15.1 Qualsiasi deroga alle disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita dovrà essere convenuta tra le parti per iscritto; pertanto qualsiasi comportamento, anche ripetuto, delle parti non corrispondente alle presenti Condizioni non potrà pregiudicare il diritto di THERMO di chiedere in qualunque momento l'applicazione delle Condizioni stesse.
- 15.2 L'eventuale invalidità di singole clausole non incide sulla validità delle rimanenti. In questo caso la clausola invalida viene sostituita da una valida che si avvicini il più possibile al contenuto economico della prima.

Art. 16 Osservanza di leggi

I prodotti offerti sono destinati all'uso finale in Italia. L'eventuale esportazione dei prodotti verso un altro paese è soggetta alla legislazione nazionale italiana sul commercio estero, alla legislazione dell'Unione Europea e - convenzionalmente - alla legislazione sul controllo delle esportazioni degli Stati Uniti d'America la quale prescrive che i beni ed i servizi non possano essere trasportati o esportati in nessun caso nelle Nazioni a cui sia applicato un embargo degli Stati Uniti d'America. I prodotti non possono essere messi a disposizione di individui, aziende, società o istituzioni quali elencate dettagliatamente in specifiche liste delle Autorità Americane (c.d. "denied parties lists"). Il medesimo divieto si applica alle esportazioni e alle forniture tra l'Italia ed i paesi dell'Unione Europea. L'eventuale violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo è responsabilità esclusiva dell'Acquirente così come l'ottenimento di tutti i permessi necessari all'esportazione e all'acquisto.

Art. 17 Legge regolatrice e foro competente

- 17.1 Il contratto è soggetto alla legge italiana.
- 17.2 Qualsiasi controversia in relazione all'interpretazione e applicazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita sarà devoluta all'esclusiva competenza del Foro di Milano.
- 17.3 THERMO si riserva, tuttavia, il diritto di convenire l'Acquirente avanti qualsiasi altro Foro competente nel singolo caso.

L'acquirente

Thermo Fisher Scientific S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. l'Acquirente dichiara di aver fermato la propria particolare attenzione e di approvare specificamente le seguenti condizioni:

Art. 1) Rinuncia dell'Acquirente a far valere le proprie condizioni d'acquisto e necessità conferma scritta di Thermo Fisher Scientific S.p.A. per applicazione accordi diversi dalle presenti Condizioni; Art. 2) Determinazione dei prezzi; Art. 3) termini di pagamento; maturazione di interessi moratori; Art. 4) Riserva di proprietà; Art. 5) Non vincolatività delle offerte e dei termini di consegna; improponibilità di azioni di indennizzo, risarcimento o di annullamento dell'ordine da parte dell'Acquirente; sospensione della decorrenza delle obbligazioni di Thermo Fisher Scientific S.p.A. nei casi di forza maggiore; facoltà di Thermo Fisher Scientific S.p.A. di modificare i Prodotti; Art. 6) Nel caso di collaudo implicita accettazione della merce nel caso di mancato espletamento dello stesso nei termini; Art. 7) Esclusione della responsabilità derivante da misure, pesi, illustrazioni, disegni e altro materiale accompagnatorio; Art. 8) Trasferimento del rischio della spedizione; deroga previsioni FCA; esonero da responsabilità per Thermo Fisher Scientific S.p.A. per danni verificatisi durante il trasporto; eventuale azione nei confronti della Compagnia di Assicurazione e di assunzione dei relativi costi; Art. 9) Diritto di scelta di Thermo Fisher Scientific S.p.A. nell'esecuzione della garanzia; limitazioni convenzionali alla operatività della garanzia; facoltà per Thermo Fisher Scientific S.p.A. di interrompere la prestazione della garanzia; esclusione della domanda di risoluzione, riduzione del prezzo, risarcimento del danno emergente e ristoro del lucro cessante; esonero da responsabilità di Thermo Fisher Scientific S.p.A. in relazione a particolari normative, vincoli o disposizioni e assunzione da parte dell'Acquirente dell'onere delle opportune modifiche e dei rischi connessi all'uso indebito dei Prodotti; Art. 10) Esclusione della garanzia; Art. 11) Brevetti; Art. 12) Software; Art. 13) Limiti alle responsabilità di Thermo Fisher Scientific S.p.A. e tutela dei diritti di proprietà intellettuale; Art. 14) Imposte e tasse; Art. 15) Applicazione delle condizioni generali di vendita; Art. 16) Osservanza di leggi e conseguenti limiti all'esportazione; Art. 17) Legge regolatrice; deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria a favore di quella esclusiva del Foro di Milano; facoltà per Thermo Fisher Scientific S.p.A. di adire qualsiasi altro Foro competente nel caso concreto.

L'Acquirente

N. Proposta: PDTD-2019-405 del 21/05/2019

Centro di Responsabilità: Laboratorio Multisito

OGGETTO: Direzione Tecnica. Laboratorio Multisito. Affidamento del sopralluogo e servizio di manutenzione correttiva del cromatografo ionico ICS 1000 Dionex in uso al Laboratorio di Bologna, a seguito di trattativa diretta sul MEPA di Consip Spa. CIG Z022879232

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile del Servizio Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 22/05/2019

Il Responsabile del Servizio Bilancio e
Controllo Economico